

N. 3350/10 REG.ORD.SOSP.
N. 04419/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4419 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paola Figliomeni Bruna, Dello Sbarba Margherita, Dacci Maria Clelia, Brunori Silvia, Giorgi Alberto, Ciccarelli Rosella, Agnelli Angela, Tumbarello Antonino, Ciompi Maddalena, Terzuoli Eliana, Borghesi Rita, Busia Sebastiano, Tamborrino Sergio, Nicastro Maria, Bagni Andrea, Marcheselli Laura, Calvani Simona, Pagliuca Adelaide, Briscese Aurora, Aiazzi Antonella, Bardazzi Franco, Conti Cecilia, Conte Teresa, Sollevanti Elena, Chiti Lucia, Manzini Rita, Salvatori Fabio, Sacchi Susi, Trotti Brunella, Masini Francesca, Lazzeri Franca, Valori Lucia, Margaglio Alessandro, Iraca' Domenico, Saraceno Giuseppe, Cardaci Nicola, Cini Carlotta, Ancillotti Luca, Gaudenzi Maria, Pelosini Anna, Facca Monica, Critelli Rosina, Congestri' Marika, Liguori Lucia, Congestri' Maria Concetta, Susini Annalisa,



Manuela, Pino Laura, Vastola Pasquale, Andreoli Carlotta, Inzillo Caterina, Di Paolantonio Giorgio, Tommasi Andrea, Casarini Antonella, Tripodi Salvatore, Ashraf Gandomi Bahman, Bonora Pietro, Fiori Marina, Longo Francesca, Giglione Ilaria, Marzi Sabrina, Paffumi Angela, Massa Luciana, Iannaccone Antonello, Fiorini Morena, Montan Monica, Picotti Anna Maria, Monterumici Marina, Marino Giuseppina, Gentilini Francesco, Cinti Andrea, Larcher Clara, Nelken Mical, Cristiana Nucci, Vescovi Matteo, Angelico Francesco, Caramiello Stefano, Ubaldini Fiorella, Vancini Elisabetta, Comitato Nazionale Per Scuola della Repubblica, Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, Crides – Centroromano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti Nella Scuola, Ablondi Lucia, Antonuccio Cristina, Avietti Alma, Bergonzi Maria Pia, Bertolotti Fabio, Betta Carlo, Bonati Patrizia, Brunelli Monica, Bussandri Raffaella, Camurati Daria, Casali Paola, Cavallini Carla, Colla Giorgio, Cozzi Stefano, Crestani Roberta Luigina, Crisafulli Giusy, Dalloco Edda, Pezzali Daniele, Delfini Elisabetta, Ferrari Luciano, Folliero Salvatore, Furlotti Maria Carla, Gentile Alessandra, Leoni Stefania, Lombatti Barbara, Longhi Manola Elisabetta, Magnani Lucia, Mancastropa Giordano, Manelli Giordano, Mantovi Isella, Marenzoni Rita, Pavarani Lidia, Pavesi Paola, Porto Daniele, Rabaiotti Ilaria, Romano Gian Domenico, Romano Fabio, Savini Serena, Screnci Marco, Tonioli Riccardo, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Bolelli, Fausto Buccellato, Domenico Fata, Corrado



Mauceri, Maria Virgilio, Francesco Americo, Cecilia Belle', con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Provincia di Pistoia Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Coppola, Paola Pupino, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45; Comune di Certaldo in Persona del Sindaco P.T., Comune di Empoli, Comune di Castelfiorentino, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Imbellone, con domicilio eletto presso Marina Imbellone in Roma, c.so del Rinascimento, 24; Provincia di Bologna Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Giuffre', Cristina Barone, Patrizia Onorato, con domicilio eletto presso Adriano Giuffre' in Roma, via Camozzi, 1; Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Elena Spina, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, v.le delle Milizie, 9; Provincia di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avv. Gioconda Ceravolo, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23; Provincia di Cosenza,



rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Pignanelli, con domicilio eletto presso Maria Isabella Egeo in Roma, via M. S. De Rossi 13/B;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

CM N. 17 PROT. N. 1171 DEL 18/2/10 AVENTE AD OGGETTO ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2010- 2011.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso nella considerazione che le puntuali disposizioni dettate con circolari impuginate, ancorché dirette agli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, sono suscettibili di riverberare effetti concreti nei riguardi degli alunni,




delle relative famiglie, dei docenti, del personale ATA e delle comunità scolastica nel suo insieme;

Ritenuta altresì la sussistenza di un interesse qualificato dei ricorrenti all'impugnativa proposta con il ricorso e i motivi aggiunti, trattandosi di soggetti (alunni e relative famiglie, personale docente, personale ATA) che possono essere coinvolti dalle disposizioni concernenti rispettivamente le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore emanate (c.m. n. 17/2010), gli organici del personale docente della scuola secondaria superiore (c.m. n. 37/2010), nonché, e in via direttamente consequenziale, la mobilità del personale docente e ATA;

Considerato, quanto al *fumus boni juris*, che il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi:

- Illegittimità della circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore, atteso che detti ordinamenti - concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010, che sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- Illegittimità della circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno "schema di Decreto



Interministeriale (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011, e nell'anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;

- la conseguente e riflessa illegittimità della circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l's.s. 2010/2011.

Considerato però che, ai fini della proposta misura cautelare, difetta la sussistenza del *periculum* nella considerazione che i ricorrenti non hanno documentato nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l'omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l'emissione del provvedimento di sospensione richiesto.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il *[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO



[Faded text and multiple handwritten signatures]